

Regolamento del Condominio "Argento"

CAPO I

Disposizioni generali ed elementi comuni

Art. 1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano il condominio delle unità immobiliari facenti parte del palazzo sito in via Gabicce Mare (PU) alla via Cesare Battisti n. 52

Art. 2. Sono oggetto di proprietà comune dei condomini dell'edificio, oltre le parti indicate dall'art. 1117 del codice civile, quant'altro serve all'uso ed al godimento comune.

Agli effetti degli articoli 1123, 1124, 1126, 1136 del codice civile, l'entità delle quote di comproprietà di ciascun condominio resta stabilita come nella tabella allegata, nella quale viene attribuita la comproprietà in millesimi a ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva.

Si precisa che le porzioni di area condominiale distinte al Catasto Fabbricati al foglio 1 particella 654 subalterni 56, 57 e 58 sono rispettivamente destinate all'uso esclusivo delle prospicienti unità immobiliari distinte al medesimo catasto al foglio 1 particella 654 subalterni 52, 54 e 53 (*quindi: il subalterno 56 con il 52, il subalterno 57 con il 54 ed il subalterno 58 con il 53*).

Art. 3. Tutti i condòmini sono tenuti a comportarsi da persone educate e civili osservando le norme del buon vicinato con reciproca tolleranza e rispetto, evitando ogni motivo di molestia, di disturbo o di danno agli altri, e facendo rispettare tali norme a chi a qualsiasi titolo occupi anche solo temporaneamente la propria unità immobiliare. E' a tutti vietato:

1. Occupare spazi comuni quali ingressi, scale, pianerottoli e tutte le aree comuni con materiale di qualsiasi genere, **come sacchi dell'immondizia, scarpe, vasi, piante, carrozzine, passeggini, ecc**, anche se avente carattere provvisorio. L'amministratore è tenuto a **ordinare** per iscritto, al condomino responsabile, lo sgombero dello spazio, o degli spazi, da lui occupati entro il termine di **due** giorni qualora l'occupazione si protragga. Se dopo la comunicazione il condomino continua l'occupazione è soggetto al pagamento di una quota, per occupazione abusiva, di euro 150,00 giornalieri per i primi quindici giorni e a partire dalla data di comunicazione di sgombero fattagli dall'amministratore.

Per i successivi 15 giorni la quota sarà di euro 200,00 giornalieri dopo di che passerà a euro 250,00 giornalieri.

2. Cambiare la destinazione delle parti e spazi comuni e/o aggravare i diritti d'uso esistenti. **Pertanto si puntualizza che:**

- **sull'area comune contraddistinta al Catasto Fabbricati con il sub. 55, è ammesso il transito di autovetture e motocicli dal cancello prospiciente via Della Repubblica, limitatamente ai proprietari dei posti auto scoperti individuati con i sub 34-35 per poter accedere e sostare sui suddetti spazi;**

- **altresì, sulla corte comune contraddistinta al Catasto Fabbricati con il sub. 55 è ammesso anche il transito (ma non il parcheggio) di biciclette; tali cicli dovranno essere parcheggiati in modo ordinato all'interno degli spazi predisposti sull'area condominiale individuata con il sub 50.**

3. Il cortile comune sul retro è delimitato sul lato strada da un cancello automatico. A tal proposito, si precisa che la perdita del telecomando comporta la riprogrammazione di tutti i telecomandi e, di conseguenza, sia l'acquisto del nuovo telecomando che la spesa per la nuova programmazione sarà posta interamente a carico del condomino che ha perso il telecomando.

4. Collocare piante, vasi, mobili ed oggetti vari prospicienti i davanzali dei balconi o comunque di altezza superiore ai davanzali e/o visibili dall'esterno (in particolare con ganci e/o manufatti) in modo tale da arrecare **variazione dell'aspetto estetico attuale del fabbricato o danno o pregiudizio** alle parti comuni ed agli altri condomini, le eventuali acque di scolo per i vasi contenuti all'interno dei balconi non dovranno in alcun modo arrecare danno ai locali sottostanti; si ribadisce che eventuali danni e responsabilità saranno a totale carico dei rispettivi inadempienti.

5. Far entrate e far sostare negli ingressi e spazi **comuni contraddistinti con i subalterni 60-61-62** qualsiasi mezzo di trasporto, **come biciclette, ciclomotori e qualsiasi altro mezzo o veicolo.**

Far sostare negli ingressi e spazi comuni, contraddistinti con i subalterni 50-55-56-60-61-62, carrozzine, passeggini ecc.

6. Adoperare l'ascensore per il carico o scarico delle merci tipo mobili ed elettrodomestici in quanto gli ascensori sono predisposti e collaudati esclusivamente per il trasporto di persone. Agli inadempienti saranno addossati i costi per tutte le verifiche e le manutenzioni eventualmente necessari per il ripristino degli impianti.

Altresì, non è permesso ai bambini inferiori ai dodici anni non accompagnati l'uso dell'ascensore.

7. Arrecare danno alle parti comuni, arrecare pregiudizio al giusto decoro del condominio, disturbare i condomini ed i terzi con comportamento immorale, rumoroso e pregiudizievole, **tipo schiamazzi, grida, urli, ecc. (sia nelle parti comuni che nelle parti di proprietà privata), soprattutto** nelle ore destinate al riposo *(dalle ore 14,00 alle 17,00 e dalle ore 22,00 alle ore 7,00; negli appartamenti è bene fare uso di calzature adeguate che non arrechino disturbo, evitando di calzare zoccoli e calzature rumorose)*; ai possessori di animali domestici è fatto obbligo di adoperarsi al fine di non arrecare danno alcuno ai condomini; in particolare, i possessori di cani non potranno lasciarli liberi nelle parti comuni ove dovranno condurli al guinzaglio e con la museruola, evitando che abbaino; inoltre, i possessori di animali dovranno stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni da essi eventualmente causati, con obbligo di consegnarne copia della relativa polizza all'amministratore.

8. fumare nell'ascensore, e in tutte le parti comuni, nelle scale etc. , e gettare mozziconi di sigarette o comunque lordare le parti comuni;

9. Installare in qualunque parte del condominio sia nelle parti di proprietà, sia esclusive che condominiali antenne e/o altri strumenti tecnologici che emettano radiofrequenze e/o che possano creare grave disturbo e/o danno per la salute delle persone che vivono nel condominio stesso, quali ad esempio antenne e/o ripetitori telefonici.

10. Lavare i balconi con acqua facendola precipitare negli ambienti o spazi sottostanti. Il lavaggio deve effettuarsi a mezzo stracci strizzati evitando eventuali fastidi e danni alla comunità. Lo stesso dicasi per la pulizia di essi. La stessa va fatta avendo cura di non far precipitare la spazzatura negli ambienti sottostanti. È vietato altresì, gettare dai balconi oggetti di qualsiasi genere, **comprese cicche di sigarette, ramaglie derivanti dalla pulizia e/o potatura delle piante e delle essenze floreali.**

11. Battere i tappeti e simili in orari che non siano compresi fra le ore 8,00 e le ore 10,00 del mattino. **E' dunque vietato lasciare sui davanzali, anche temporaneamente, tappeti, biancheria e/o quant'altro al di fuori degli orari prestabiliti.**

12. Tenere nelle cantine materiale infiammabile, come bombole di gas piene ecc. o alimenti in decomposizione i cui sgradevoli odori si propaghino per le scale e per il porticato.

13. Giocare a pallone e ad ogni altro gioco disturbante, nell'area condominiale.

14. Lasciare aperto il portone di ingresso principale. Se lasciato aperto puo' successivamente non azionarsi il meccanismo di chiusura. A tal proposito, si precisa che:

- se il portone di ingresso non è chiuso in modo corretto trattenendolo adeguatamente, si blocca il meccanismo rimando chiuso e bloccato cioè non piu' apribile normalmente con il trasponder, pregiudicandone il funzionamento o la chiusura/apertura;

- la eventuale perdita della chiave del portone di ingresso comporta la sostituzione del relativo cilindro del tipo "europeo" e, di conseguenza, anche la sostituzione di tutte le chiavi degli altri condomini. Tale ingente spesa sarà posta interamente a carico del condomino che ha perso la chiave.

E' fatto obbligo ai proprietari di cantine o comunque ai detentori delle chiavi di accesso dal retro di mantenere chiuso a chiave il portone blindato di ingresso posteriore e la porta di accesso dall'ingresso principale.

15. Detenere derrate alimentari deperibili o animali all'interno delle cantine di uso proprio e parti comuni delle stesse. I proprietari delle cantine munite di finestra dovranno lasciarla parzialmente aperta al fine di permettere l'aerazione comune.

16. E' quindi vietato apportare modifiche, anche solo temporanee, all'estetica del fabbricato, per cui non è possibile esporre, al di sopra dei parapetti dei balconi, vasi, piante, scope, mobili e qualsiasi altro oggetto e/o materiale

Art. 4. Ogni condomino deve:

1. Nell'utilizzo delle parti comuni, avere cura e fare in modo di non limitare i diritti degli altri; in caso di conflittualità nell'utilizzo delle parti comuni si procederà alla regolamentazione dell'uso.

2. Consentire l'accesso nelle proprie proprietà esclusive per le attività di manutenzione che l'amministratore riterrà necessario effettuare perchè d'interesse generale condominiale.
3. Consentire l'accesso nelle proprietà esclusive per interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, lettura di contatori di altri condomini o di terzi autorizzati dall'amministratore o da aziende somministranti servizi o beni di utilizzo condominiale.
4. Effettuare all'interno delle proprie proprietà esclusive tempestivamente tutte le opere di manutenzione che se non fatte possono essere pregiudizievoli di danneggiamento alle parti comuni ed alle altre proprietà esclusive.
5. Comunicare all'amministratore la propria residenza o recapito se non è presso il condominio.
6. Se si assenta per un periodo prolungato, comunicare all'amministratore i nominativi di eventuali persone referenti da contattare in caso di necessità.
7. Eventualmente venda o ceda in locazione le proprie unità immobiliari, comunicarlo tempestivamente all'amministratore e trasmettere ai subentranti le norme del regolamento di condominio e la propria posizione contabile in ordine alle spese condominiali, egli è consapevole che per i propri aventi causa risponderà in prima persona per l'eventuale mancata osservazione del regolamento.
8. Si potranno apporre insegne, materiale pubblicitario, tende, targhe e simili sulle colonne o sui muri perimetrali comuni dell'edificio ma esse dovranno essere preventivamente approvate dall'Assemblea quanto a misure e caratteristiche, luogo ed altezza di esposizione o di installazione, nel rispetto dell'estetica del fabbricato e conformi al Regolamento Edilizio Comunale e previa apposita autorizzazione comunale. Dovranno essere, del pari, preventivamente approvati dall'Assemblea insegne, materiale pubblicitario, tendoni esterni, tende parasole fisse od avvolgibili, veneziane, simili, anche se applicati sulle parti esclusive. Essi non potranno in ogni caso essere di modelli o di colori diversi da quelli concordati ed approvati dall'Assemblea.
9. Effettuare modifiche di qualsivoglia tipo o genere che possano alterare l'estetica e l'architettura del condominio.

Art. 5. Poiché il lastrico di copertura è di proprietà esclusiva, viene costituita una servitù gratuita di accesso allo stesso a favore dei condomini da esercitarsi unicamente sui subalterni 65 e 64 della citata particella 654 del foglio 1 nel modo meno incomodo per il fondo servente e solo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed installazioni consentite dalla legge; l'accesso verrà praticato, previo avviso, esclusivamente attraverso il passaggio che il costruttore realizzerà; le chiavi per l'accesso al lastrico saranno rese disponibili all'amministratore del condominio. E' vietato accedere al lastrico solare di proprietà esclusiva per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Nell'esercizio della facoltà di mantenere gli impianti di servizio di cui al n. 1 che precede, i titolari di detta facoltà sono obbligati a porre in essere quanto necessario per non produrre le immissioni di cui all'art. 844 del cod. civ. Allo stesso obbligo sono soggetti tutti i condomini con riferimento agli altri diversi impianti di loro proprietà.

Ai negozi del piano terra che hanno i contatori nell'ingresso delle abitazioni é fatto divieto di utilizzare l'ingresso dalla via Cesare Battisti per le letture di detti contatori o per l'utilizzo degli stessi, dovendo questi servirsi per tali incumbenti e solo per essi, esclusivamente dell'ingresso posto sul cortile del fabbricato (subalterni 50 e 59).

Si ribadisce quindi che:

- dall'ingresso principale prospiciente via Cesare Battisti possono accedere solamente le persone proprietarie di appartamenti e/o cantine, mentre l'accesso sul retro è adibito al passaggio di merci, materiali e persone;
- i negozi al piano terra hanno diritto di accedere nell'ingresso comune dal cortile sul retro e solamente per verificare le letture dei contatori;
- ai negozi è altresì vietato accedere e/o transitare con la propria merce nelle parti comuni dove non hanno diritti di comproprietà, di servitù di passaggio e di partecipazione alle relative quote e spese condominiali.

CAPO II

Ripartizione delle spese

Art. 6. Ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nonché alle spese di amministrazione del fabbricato ed a quelle riguardanti il funzionamento dei servizi comuni e le innovazioni deliberate dalla maggioranza in proporzione al valore millesimale della sua proprietà.

Le spese riguardanti le parti comuni destinate a servire i condomini in misura diversa sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.

Per quanto attiene a scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dei condomini, le spese sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.

Le spese di manutenzione o ricostruzione delle scale, dei soffitti, delle volte, dei solai e dei lastrici solari ad uso esclusivo si ripartiscono secondo le regole degli artt. 1124, 1125 e 1126 del codice civile.

Art. 7. Le spese per i servizi di illuminazione sono ripartite in proporzione al valore millesimale della proprietà dei condomini.

CAPO III

Assemblea dei condomini

Art. 8. L'assemblea dei condomini provvede:

- a) - all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
- b) - all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- c) - alle innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 del codice civile;
- d) - alla ricostruzione dell'edificio;
- e) - alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale;
- f) - alle liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore;
- g) - sui ricorsi presentati dai condomini contro i provvedimenti dell'amministratore.

Art. 9. L'assemblea dei condomini si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e, in via straordinaria, ogni volta che l'amministratore lo ritenga necessario. La convocazione è fatta mediante avviso da inviarsi per lettera raccomandata a ciascun condomino almeno 5 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale adunanza in seconda convocazione da stabilirsi in giorno successivo alla prima adunanza e, in ogni caso, non oltre 10 giorni da questa.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando tutti i condomini sono stati invitati alla riunione e quando gli intervenuti, in proprio e per delega, rappresentano i 2/3 dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'intero edificio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza (la metà più uno) degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale da trascriversi in un apposito registro da tenersi dall'amministratore.

Al condomino che ne faccia richiesta deve essere rilasciata dall'amministratore copia conforme del verbale di assemblea entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 10. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante il quale deve essere munito di procura o di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

I singoli condomini debbono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose o servizi alla cui conservazione o gestione abbiano interesse o per i quali esistano rapporti di forniture o lavori tra loro e il condominio.

CAPO IV **Amministrazione**

Art. 11. L'amministrazione e la sorveglianza del fabbricato devono essere affidate ad un amministratore.

Art. 12. L'amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'art. 1131 del codice civile.

Art. 13. L'amministratore provvederà alla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

I condomini potranno, a richiesta, prendere visione dei predetti libri e di tutti gli altri che il condominio ritenesse di adottare e l'amministratore è obbligato ad esibirli.

Art. 14. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Nei preventivi delle spese annuali e nei rendiconti le spese saranno classificate, oltre che per la destinazione, anche secondo il criterio di ripartizione.

L'amministratore deve tenere a disposizione dei condomini i documenti giustificativi di spesa.

Art. 15. L'amministratore è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria del condominio, può compiere tutte le operazioni e tutti gli atti necessari ed utili per il perfetto funzionamento del condominio, ha facoltà di nominare avvocati alle liti.

Art. 16. I contributi risultanti dallo stato di ripartizione delle spese, devono essere versati dai condomini entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento o dalla data di ciascuna scadenza.

In mancanza l'amministratore può, ai termini dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile (r.d. 30.3.1942, n. 318), ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo.

Art. 17. Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e ad ogni altra esigenza urgente ed imprevedibile potrà essere costituito tra i condomini un fondo di riserva nella misura e con le modalità stabilite dall'amministratore.

CAPO V **Disposizioni varie e transitorie**

Art. 18. Il fabbricato è adibito in parte a negozi, in parte a civile abitazione ed in parte a cantine.

Sono consentite variazioni di destinazione se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di eventuali trasformazioni.

Ciascuno condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che possano arrecare qualsiasi tipo di danno, anche solo estetico, alle parti comuni ed all'estetica esteriore dell'edificio.

Art. 19. I rapporti di convivenza tra gli abitanti del condominio siano essi condomini o inquilini, saranno regolati da apposito regolamento interno approvato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

Art. 20. Nel caso di trasgressione alle norme del regolamento di condominio i condomini, oltre al risarcimento degli eventuali danni, ai termini delle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione, somma che verrà versata nel fondo di riserva di cui all'art. 17 del presente regolamento o, in mancanza di questo, a spese di abbellimento. Resta ferma la sanzione

specifica per violazione del primo punto del precedente art. 3, sempre da versare al fondo di riserva di cui sopra.

Art. 21. Nel caso di alienazione, il nuovo proprietario dell'alloggio subentra nei rapporti condominiali assumendo tutti i diritti e doveri del cedente.

Art. 22. Il condominio è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas, della caduta del fulmine ed altri eventi calamitosi.

Spetta all'amministratore scegliere gli istituti assicurativi e determinare la misura del capitale da assicurare che non potrà essere inferiore all'ammontare complessivo del valore attribuito a ciascun appartamento. La spesa relativa è ripartita fra i condomini in proporzione ai valori millesimali.

Art. 23. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Art. 24. Il presente regolamento ha carattere contrattuale.

TABELLE MILLESIMALI

TABELLA "A": PROPRIETÀ GENERALE

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
52	NEGOZIO	TERRA	141,96
53	NEGOZIO	TERRA	55,20
54	NEGOZIO	TERRA	8,46
14	APPARTAMENTO	PRIMO	75,48
15	APPARTAMENTO	PRIMO	27,66
16	APPARTAMENTO	PRIMO	31,45
17	APPARTAMENTO	PRIMO	37,53
18	APPARTAMENTO	SECONDO	31,91
19	APPARTAMENTO	SECONDO	40,08
20	APPARTAMENTO	SECONDO	28,60
21	APPARTAMENTO	SECONDO	32,50
22	APPARTAMENTO	SECONDO	38,41
23	APPARTAMENTO	TERZO	32,33
24	APPARTAMENTO	TERZO	40,59
25	APPARTAMENTO	TERZO	28,97
26	APPARTAMENTO	TERZO	32,92
27	APPARTAMENTO	TERZO	38,91
28	APPARTAMENTO	QUARTO	32,73
29	APPARTAMENTO	QUARTO	41,11
30	APPARTAMENTO	QUARTO	29,34
31	APPARTAMENTO	QUARTO	33,34
32	APPARTAMENTO	QUARTO	39,40
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	59,01
64	LASTRICO	QUINTO	2,21
34	P. AUTO SCOPERTO	TERRA	2,11
35	P. AUTO SCOPERTO	TERRA	2,11
36	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	6,77

37	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	7,25
38	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,47
39	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,47
40	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,46
41	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
42	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
43	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
44	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
45	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
46	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,96

1000,00

TABELLA "A/1": USO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DELLO SCOPERTO COMUNE (P.T.), DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 50.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
52	NEGOZIO	TERRA	142,57
53	NEGOZIO	TERRA	55,43
54	NEGOZIO	TERRA	8,50
14	APPARTAMENTO	PRIMO	75,81
15	APPARTAMENTO	PRIMO	27,77
16	APPARTAMENTO	PRIMO	31,59
17	APPARTAMENTO	PRIMO	37,68
18	APPARTAMENTO	SECONDO	32,05
19	APPARTAMENTO	SECONDO	40,25
20	APPARTAMENTO	SECONDO	28,72
21	APPARTAMENTO	SECONDO	32,64
22	APPARTAMENTO	SECONDO	38,58
23	APPARTAMENTO	TERZO	32,46

24	APPARTAMENTO	TERZO	40,76
25	APPARTAMENTO	TERZO	29,09
26	APPARTAMENTO	TERZO	33,06
27	APPARTAMENTO	TERZO	39,07
28	APPARTAMENTO	QUARTO	32,87
29	APPARTAMENTO	QUARTO	41,28
30	APPARTAMENTO	QUARTO	29,46
31	APPARTAMENTO	QUARTO	33,48
32	APPARTAMENTO	QUARTO	39,57
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	59,26
64	LASTRICO	QUINTO	2,22
36	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	6,80
37	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	7,28
38	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,48
39	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,48
40	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,47
41	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,27
42	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,27
43	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,27
44	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,27
45	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,27
46	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,97

1000,00

TABELLA "A/2": USO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DELL'AREA CONDOMINIALE (P.T.), DISTINTA AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 55.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
52	NEGOZIO	TERRA	141,96
53	NEGOZIO	TERRA	55,20
54	NEGOZIO	TERRA	8,46
14	APPARTAMENTO	PRIMO	75,48
15	APPARTAMENTO	PRIMO	27,66
16	APPARTAMENTO	PRIMO	31,45
17	APPARTAMENTO	PRIMO	37,53
18	APPARTAMENTO	SECONDO	31,91
19	APPARTAMENTO	SECONDO	40,08
20	APPARTAMENTO	SECONDO	28,60
21	APPARTAMENTO	SECONDO	32,50
22	APPARTAMENTO	SECONDO	38,41
23	APPARTAMENTO	TERZO	32,33
24	APPARTAMENTO	TERZO	40,59
25	APPARTAMENTO	TERZO	28,97
26	APPARTAMENTO	TERZO	32,92
27	APPARTAMENTO	TERZO	38,91
28	APPARTAMENTO	QUARTO	32,73
29	APPARTAMENTO	QUARTO	41,11
30	APPARTAMENTO	QUARTO	29,34
31	APPARTAMENTO	QUARTO	33,34
32	APPARTAMENTO	QUARTO	39,40
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	59,01
64	LASTRICO	QUINTO	2,21
34	P. AUTO SCOPERTO	TERRA	2,11

35	P. AUTO SCOPERTO	TERRA	2,11
36	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	6,77
37	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	7,25
38	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,47
39	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,47
40	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,46
41	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
42	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
43	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
44	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
45	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,26
46	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,96

1000,00

TABELLA "A/3": USO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DELLE AREE CONDOMINIALI (P.T.), DISTINTE AL CATASTO FABBRICATI CON I SUBALTERNI 56-57-58.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
52	NEGOZIO	TERRA	147,88
53	NEGOZIO	TERRA	57,49
54	NEGOZIO	TERRA	8,81
14	APPARTAMENTO	PRIMO	78,63
15	APPARTAMENTO	PRIMO	28,80
16	APPARTAMENTO	PRIMO	32,76
17	APPARTAMENTO	PRIMO	39,08
18	APPARTAMENTO	SECONDO	33,24
19	APPARTAMENTO	SECONDO	41,74
20	APPARTAMENTO	SECONDO	29,79
21	APPARTAMENTO	SECONDO	33,85

22	APPARTAMENTO	SECONDO	40,01
23	APPARTAMENTO	TERZO	33,67
24	APPARTAMENTO	TERZO	42,28
25	APPARTAMENTO	TERZO	30,17
26	APPARTAMENTO	TERZO	34,29
27	APPARTAMENTO	TERZO	40,52
28	APPARTAMENTO	QUARTO	34,09
29	APPARTAMENTO	QUARTO	42,81
30	APPARTAMENTO	QUARTO	30,56
31	APPARTAMENTO	QUARTO	34,72
32	APPARTAMENTO	QUARTO	41,04
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	61,46
64	LASTRICO	QUINTO	2,31

1000,00

TABELLA "A/4": USO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DELLA SCALA D'ACCESSO AL PIANO INTERRATO E DEL DISIMPEGNO COMUNE (P.S1), DISTINTI AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 59.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
53	NEGOZIO	TERRA	65,29
14	APPARTAMENTO	PRIMO	89,30
15	APPARTAMENTO	PRIMO	32,72
16	APPARTAMENTO	PRIMO	37,21
17	APPARTAMENTO	PRIMO	44,39
18	APPARTAMENTO	SECONDO	37,75
19	APPARTAMENTO	SECONDO	47,41
20	APPARTAMENTO	SECONDO	33,84
21	APPARTAMENTO	SECONDO	38,45
22	APPARTAMENTO	SECONDO	45,44

23	APPARTAMENTO	TERZO	38,24
24	APPARTAMENTO	TERZO	48,02
25	APPARTAMENTO	TERZO	34,27
26	APPARTAMENTO	TERZO	38,94
27	APPARTAMENTO	TERZO	46,02
28	APPARTAMENTO	QUARTO	38,72
29	APPARTAMENTO	QUARTO	48,63
30	APPARTAMENTO	QUARTO	34,70
31	APPARTAMENTO	QUARTO	39,44
32	APPARTAMENTO	QUARTO	46,61
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	69,80
64	LASTRICO	QUINTO	2,62
36	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	8,01
37	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	8,57
38	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,93
39	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,93
40	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,90
41	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,67
42	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,67
43	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,67
44	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,67
45	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	2,67
46	RIPOSTIGLIO	INTERRATO	3,50

1000,00

TABELLA "A/5": USO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DELL'INGRESSO COMUNE (P.T.), DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 61.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
53	NEGOZIO	TERRA	68,17
14	APPARTAMENTO	PRIMO	93,23
15	APPARTAMENTO	PRIMO	34,16
16	APPARTAMENTO	PRIMO	38,85
17	APPARTAMENTO	PRIMO	46,35
18	APPARTAMENTO	SECONDO	39,42
19	APPARTAMENTO	SECONDO	49,50
20	APPARTAMENTO	SECONDO	35,33
21	APPARTAMENTO	SECONDO	40,14
22	APPARTAMENTO	SECONDO	47,44
23	APPARTAMENTO	TERZO	39,92
24	APPARTAMENTO	TERZO	50,13
25	APPARTAMENTO	TERZO	35,78
26	APPARTAMENTO	TERZO	40,66
27	APPARTAMENTO	TERZO	48,05
28	APPARTAMENTO	QUARTO	40,43
29	APPARTAMENTO	QUARTO	50,77
30	APPARTAMENTO	QUARTO	36,23
31	APPARTAMENTO	QUARTO	41,17
32	APPARTAMENTO	QUARTO	48,66
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	72,88
64	LASTRICO	QUINTO	2,73

			1000,00

TABELLA "A/6": USO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DEL PORTICO E DELL'AREA CONDOMINIALE (P.T.), DISTINTI AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 62.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
14	APPARTAMENTO	PRIMO	100,06
15	APPARTAMENTO	PRIMO	36,65
16	APPARTAMENTO	PRIMO	41,69
17	APPARTAMENTO	PRIMO	49,74
18	APPARTAMENTO	SECONDO	42,30
19	APPARTAMENTO	SECONDO	53,12
20	APPARTAMENTO	SECONDO	37,91
21	APPARTAMENTO	SECONDO	43,08
22	APPARTAMENTO	SECONDO	50,91
23	APPARTAMENTO	TERZO	42,84
24	APPARTAMENTO	TERZO	53,80
25	APPARTAMENTO	TERZO	38,40
26	APPARTAMENTO	TERZO	43,63
27	APPARTAMENTO	TERZO	51,57
28	APPARTAMENTO	QUARTO	43,39
29	APPARTAMENTO	QUARTO	54,48
30	APPARTAMENTO	QUARTO	38,88
31	APPARTAMENTO	QUARTO	44,19
32	APPARTAMENTO	QUARTO	52,22
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	78,21
64	LASTRICO	QUINTO	2,93

			1000,00

TABELLA "A/7": USO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE DI SCALA (P.4-5), DISTINTA AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 65.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	963,85
64	LASTRICO	QUINTO	36,15

			1000,00

TABELLA "B/1": USO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VANO SCALA CONDOMINIALE (P.T-1-2-3-4), DELL'ASCENSORE (P.T-1-2-3-4) E DEL VANO IMPIANTI COMUNI (P.S1), DISTINTI AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 60.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
14	APPARTAMENTO	PRIMO	66,20
15	APPARTAMENTO	PRIMO	24,25
16	APPARTAMENTO	PRIMO	27,58
17	APPARTAMENTO	PRIMO	32,91
18	APPARTAMENTO	SECONDO	36,57
19	APPARTAMENTO	SECONDO	45,93
20	APPARTAMENTO	SECONDO	32,78
21	APPARTAMENTO	SECONDO	37,25
22	APPARTAMENTO	SECONDO	44,02
23	APPARTAMENTO	TERZO	45,38
24	APPARTAMENTO	TERZO	56,99
25	APPARTAMENTO	TERZO	40,68
26	APPARTAMENTO	TERZO	46,22
27	APPARTAMENTO	TERZO	54,63
28	APPARTAMENTO	QUARTO	56,41
29	APPARTAMENTO	QUARTO	70,83

30	APPARTAMENTO	QUARTO	50,55
31	APPARTAMENTO	QUARTO	57,45
32	APPARTAMENTO	QUARTO	67,89
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	101,67
64	LASTRICO	QUINTO	3,81

1000,00

TABELLA "B/2": MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICOSTRUZIONE DEL VANO SCALA CONDOMINIALE (P.T-1-2-3-4), DELL'ASCENSORE (P.T-1-2-3-4) E DEL VANO IMPIANTI COMUNI (P.S1), DISTINTI AL CATASTO FABBRICATI CON IL SUBALTERNO 60.

SUB.	UNITA'	PIANO	MILLESIMI
14	APPARTAMENTO	PRIMO	100,06
15	APPARTAMENTO	PRIMO	36,65
16	APPARTAMENTO	PRIMO	41,69
17	APPARTAMENTO	PRIMO	49,74
18	APPARTAMENTO	SECONDO	42,30
19	APPARTAMENTO	SECONDO	53,12
20	APPARTAMENTO	SECONDO	37,91
21	APPARTAMENTO	SECONDO	43,08
22	APPARTAMENTO	SECONDO	50,91
23	APPARTAMENTO	TERZO	42,84
24	APPARTAMENTO	TERZO	53,80
25	APPARTAMENTO	TERZO	38,40
26	APPARTAMENTO	TERZO	43,63
27	APPARTAMENTO	TERZO	51,57
28	APPARTAMENTO	QUARTO	43,39
29	APPARTAMENTO	QUARTO	54,48
30	APPARTAMENTO	QUARTO	38,88

31	APPARTAMENTO	QUARTO	44,19
32	APPARTAMENTO	QUARTO	52,22
63	RIPOSTIGLIO	QUINTO	78,21
64	LASTRICO	QUINTO	2,93

1000,00

**ELABORATO
PLANIMETRICO
CATASTALE**